



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n.10153, in data 21/03/2024, e successiva integrazione del 18/04/2024, della Polisportiva Terraglio – S.S.D. A.r.l. di Mestre (VE), con cui ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di un tratto della pista ciclopedonale in via delle Macchine - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, antistante la piscina comunale di Marghera, e l'emissione di un provvedimento ordinativo per la disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione sportiva competitiva denominata "2° Trofeo Aquathlon Città di Venezia", in programma domenica 21 aprile 2024, con il patrocinio del Comune di Venezia e dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA: l'autorizzazione protocollo n.188867, in data 17/04/2024, del Comune di Venezia – Comando Polizia Locale, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice della Strada;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale lungo via delle Macchine – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, antistante la piscina comunale di Marghera (VE), ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **21 aprile 2024**, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, nel tratto di pista ciclopedonale di **Via delle Macchine**, nell'area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, compreso tra l'incrocio tra via Banchina dell'Azoto e via dell'Elettricità, si svolgerà una manifestazione sportiva competitiva denominata "2° Trofeo Aquathlon Città di Venezia", organizzata dalla Polisportiva Terraglio S.S.D. di Mestre (VE).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nel tratto di pista ciclopedonale di **Via delle Macchine**, nell'area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, compreso tra l'incrocio tra via Banchina dell'Azoto e via dell'Elettricità, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è vietata la circolazione ai cicli, ai monopattini elettrici e ai pedoni, con esclusione degli atleti partecipanti alla manifestazione e del personale del Comitato organizzatore.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Comitato organizzatore)

Il Comitato organizzatore della manifestazione dovrà osservare le seguenti prescrizioni e condizioni:

- posizionare idonea segnaletica di sospensione temporanea della viabilità ciclopedonale;
- predisporre un congruo numero di movieri, lungo il tratto di strada interessato dalla manifestazione, ponendo particolare attenzione ai veicoli che si possano avvicinare all'area riservata alla manifestazione;
- provvedere al termine della manifestazione alla pulizia del tratto di strada interessato ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

PERCORSO 2° TROFEO AQUATHLON IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA
DOMENICA 21 APRILE 2024

21.04.2024 – frazione di corsa lungo ciclabile via delle macchine



 Chiusura temporanea pista ciclabile

 Segalazione per biciclette di spostamento su corsia di transito stradale

 Presidio sbandiatore su accessi carrai privati

 Ambulanza 1